CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28260/2026
Roma, lì, 24/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2362/2026
PAOLA MASI		CC - 27/05/2026
BARBARA CALASELICE		R.G.N. 9024/2026
MARIA GRECA ZONCU	- Relatore -	
VINCENZO GALATI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 11/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 11 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, ex art. 16 d.lgs. 286/98 (d'ora innanzi, anche TUI).

Ciò in quanto detta opposizione è stata proposta oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 678 cod. proc. pen.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'art. 16 d.lgs. 286/98.

Il difensore di fiducia non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di espulsione, di cui aveva avuto notizia solo al momento della notifica da parte della Procura di Como della comunicazione del decreto di espulsione.

Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5 - Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 29fa77447952 23d0
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7aac3

Il ricorrente sottolinea che l'avv. [redacted] è difensore di fiducia del detenuto per tutte le posizioni che lo riguardano; le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato sono contraddittorie, poiché quando viene emesso il decreto di espulsione *inaudita altera parte*, ben difficilmente il detenuto avrà già nominato un difensore di fiducia che, però, è normativamente previsto, posto che la notifica al difensore di ufficio viene indicata solo come sussidiaria a quella effettuata al difensore di fiducia.

3.Il Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento impugnato fonda le proprie ragioni sulla circostanza, incontestata, che nel procedimento di sorveglianza, avente ad oggetto la procedura di espulsione, ovverossia l'emissione del decreto di espulsione ex art. 16 d.lgs. 286/98 da parte del Magistrato di sorveglianza, il condannato non avesse nominato alcun difensore di fiducia.

L'art. 16 comma 6 TUI stabilisce che il Magistrato decide con decreto motivato senza formalità; il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, nel termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.

Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il Magistrato provvede alla nomina di un difensore di ufficio.

Così ha fatto nel caso concreto il Magistrato di sorveglianza di Pavia, in ragione del fatto che per quel particolare procedimento di sorveglianza il detenuto non aveva depositato alcuna nomina fiduciaria.

E tale aspetto non è confutato dal ricorrente, che si limita ad affermare di avere sempre rappresentato il detenuto, ma senza affermare di avere avuto uno specifico mandato a difenderlo in questo particolare procedimento.

Il *modus operandi* del Magistrato di sorveglianza che ha notificato il decreto di espulsione al difensore di ufficio, in difetto di una nomina fiduciaria, è corretto e ha fatto esatta applicazione di un principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, o in altra e diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto innanzi alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 6765 del 10/12/2025, dep. 2026, Xheli, Rv. 289494 – 01).

Il precedente citato riguarda appunto una fattispecie relativa ad opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero emesso a titolo di sanzione

Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5 - Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 29fa7744795223d0
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7aac3

sostitutiva alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente il provvedimento fosse stato notificato al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo il detenuto già nominato il difensore di fiducia in precedenti procedimenti instaurati innanzi al magistrato di sorveglianza per la concessione di un permesso premio, di una misura alternativa e della liberazione anticipata.

La base logico-giuridica di questo indirizzo poggia sulla considerazione per cui l'art. 666, comma 3, cit., applicabile, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc., ai procedimenti del tribunale di sorveglianza, stabilisce che il presidente del tribunale fissa l'udienza nominando un difensore di ufficio all'interessato che sia privo di un legale di fiducia: e anche nel caso di interesse deve prendersi atto che il ricorrente era privo di un difensore di fiducia, non avendolo mai nominato per quella specifica procedura e non essendo estensibile ad essa la nomina effettuata, secondo quanto indicato nel ricorso, per altri procedimenti, del tutto autonomi sotto il profilo concettuale e funzionale.

Il precedente citato dal ricorrente, a sostegno della tesi della nullità di ordine generale nel caso di omessa notifica al difensore di fiducia, attiene ad un caso del tutto differente, poiché riguarda una situazione in cui era intervenuta una nomina fiduciaria in data anteriore alle emissione del decreto di espulsione, circostanza qui non verificatasi, poiché, si ribadisce, è circostanza incontestata anche dalla difesa che nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la emissione del decreto di espulsione il detenuto non aveva nominato il difensore di fiducia (né soprattutto è documentato il contrario); pertanto del tutto correttamente il provvedimento - poi tardivamente opposto -venne notificato al difensore di ufficio, facendo decorrere da tale momento il termine per l'impugnazione, ampiamente spirato nel momento in cui il difensore di fiducia poi officiato, depositava l'opposizione al Tribunale di sorveglianza.

2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 27/05/2026

Il Consigliere estensore
MARIA GRECA ZONCU

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5 - Firmato Da: MARIA GRECA ZONCU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 29fa7744795223d0
Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7aac3